

Allegato "A" all'atto in data 21.3.2005 Rep. 96.808/17.087

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 – E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "CASA MORGANA Cooperativa Sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede legale in Piacenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative o di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 - La Cooperativa durerà fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

Scopi - Oggetto

Art. 3 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - La Cooperativa ha per oggetto:

1) L'offerta di servizi per l'infanzia e i minori in genere, che siano di supporto alla famiglia nel suo compito educativo, senza sottrarle l'importante ruolo che essa riveste ma condividendone la responsabilità.

2) Lo svolgimento di attività ricreative, educative e di assistenza dei bambini e dei minori al fine di promuoverne la socializzazione e il percorso formativo e di crescita.

3) La promozione della socializzazione tra adulti e minori e tra adulti e adulti attraverso la condivisione di spazi e momenti comuni.

4) La collaborazione alla prevenzione del disagio sociale che può nascere dalla condizione di isolamento in cui la famiglia si è venuta a trovare a seguito delle importanti trasformazioni che l'hanno investita, contribuendo a creare occasioni relazionali significative per adulti e minori.

5) La promozione del ruolo attivo dei genitori e la possibilità di fare scelte consapevoli durante la gravidanza, la nascita e la loro vita col bambino.

6) La promozione di una visione nuova nel campo della nascita, perché il momento del

parto sia un evento soddisfacente per la madre, il padre e il nuovo nato.

7) L'offerta di servizi di supporto e sostegno alla famiglia e alla madre, in particolare durante la gravidanza e subito dopo la nascita.

8) Lo svolgimento di attività, in stretta relazione con medici e strutture sanitarie, atte a favorire, ove possibile, una fruizione qualitativamente migliore delle stesse da parte degli utenti e dei dipendenti.

9) Lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo attraverso assistenza domiciliare, presso luoghi di cura e di villeggiatura, nonché in strutture presenti e di futura costruzione, gestite sia direttamente che per conto di Enti Pubblici o Privati.

10) La progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi e strutture di assistenza per ogni area di bisogno sociale.

11) Lo svolgimento di un'opera di educazione sanitaria e sociale nel territorio onde responsabilizzare gli individui e i gruppi sociali nelle scelte che hanno effetti diretti e indiretti sulla salute fisica e psichica dei singoli e della società per favorire, altresì, il raggiungimento degli scopi prefissi ai suddetti comma.

12) La promozione di ogni attività utile a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e a promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. La predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. La promozione, anche attraverso l'apporto di Enti e di Associazioni, di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione finalizzati alla prevenzione, alla cura degli handicap, alla riabilitazione, all'inserimento sociale di chi ne è colpito, al superamento di ogni forma di emarginazione o di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalle normative in vigore.

13) La formazione professionale dei propri soci attraverso corsi di formazione e aggiornamento.

14) Lo svolgimento di attività di consulenza e di formazione per ciò che concerne i settori sopra indicati.

15) La gestione di servizi ed iniziative nel settore dell'educazione e della formazione, di corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.

16) La gestione di iniziative editoriali attinenti alle attività previste dal presente statuto, inclusi l'elaborazione editoriale di libri, giornali e riviste, di pubblicazioni, dispense, documentazione bibliografica e tecnico-scientifica, lavori propagandistici, di informazione e divulgativi, occupandosi della produzione grafica, dell'elaborazione del testo, della eventuale traduzione dei testi, della distribuzione, del lavoro e dello sviluppo di lay-out fino alla stampa.

17) La promozione e il sostenimento di attività solidaristiche di volontariato e umanitarie per conto e in collaborazione con Enti e Associazioni.

18) Lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare minori, adulti e istituzioni rispetto ai problemi di tutela ambientale e del patrimonio culturale.

19) Lo svolgimento di attività di pulizia, giardinaggio, manutenzione, ristorazione, attività di carattere amministrativo e quant'altro sia complementare allo svolgere l'attività primaria della Cooperativa.

20) La progettazione, realizzazione e vendita di oggetti e materiale educativo per minori e adulti.

21) Il favorire la diffusione di un nuovo sapere.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie

se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti, Organizzazioni di Rappresentanza ed Organismi Economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare e tutelare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) costituire ed essere socia di Società per Azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

g) promuovere e partecipare, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione di Fondazioni o Associazioni o altre forme societarie non aventi scopo di lucro.

TITOLO III

I Soci

Art. 5 - Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa Sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, le cui prestazioni possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle normative vigenti.

Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi requisiti tecnici di settore e tecnici di amministrazione nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche od affini, partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della

Cooperativa.

L'Organo amministrativo può qualora ne ravvisi la necessità concedere deroghe a coloro che ne facciano motivata richiesta scritta.

Art. 6 - L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti delle fondazioni o associazioni o altre forme societarie non aventi scopo di lucro di cui all'art. 4 punto g) del presente Statuto cui la Cooperativa abbia aderito;
- f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5 e della

inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto.

Art. 8 – I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo con le modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 27;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare conferendo il proprio lavoro all'attività dell'Impresa Sociale a seconda dell'attività della stessa e ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto i fini sociali e con gli interessi della cooperativa;
- d) al versamento della quota di contribuzione alle Fondazioni o Associazioni o altre forme societarie non aventi scopo di lucro di cui all'art. 4 punto g) del presente Statuto, qualora l'Assemblea dei Soci ne abbia deliberato la costituzione e vi abbia aderito.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - L'ammissione da parte dell'Organo amministrativo del socio avverrà sulla base delle necessità operative della Cooperativa stessa e pertanto ogni nuovo socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare specificatamente alle necessità medesime della Cooperativa. Tutto ciò comporta che, ove decorso un periodo di inserimento di mesi tre, l'Organo amministrativo valuti non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione passi insindacabilmente a deliberarne l'esclusione.

Art. 10 - I Soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci Onorari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea. Possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

I Soci Onorari devono essere nominati dall'Organo amministrativo e ratificati dall'Assemblea dei soci.

TITOLO IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata con avviso di ricevimento o presentarla personalmente all'Organo amministrativo, con un preavviso di almeno tre mesi.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci e diventa operativa dal momento della delibera di accoglimento della domanda da parte dell'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla delibera di accoglimento del recesso da parte dell'Organo amministrativo.

Art. 13 - La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa Sociale. Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge pro tempore vigente, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delineato dall'art. 1453 e seguenti del c.c.;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

j) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

k) che comunque contravvenga ai propri obblighi con comportamenti disciplinarmente così rilevanti da non consentire la prosecuzione del vincolo associativo;

l) quando abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione

di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori, o un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) quando l'ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del socio.

Nei casi indicati nelle lettere b), c), d), e) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a rimuovere la situazione contraria ai suoi doveri e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 15 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'Art. 30, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operante. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Art. 17 - In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte del socio.

Art. 18 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Art. 19 - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci, e degli eredi, per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

Soci Sovventori

Art. 20 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 21 - I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 22 - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 - L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 24 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO VI

Trattamento Economico dei Soci

Art. 25 - Il trattamento economico dei soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le cooperative. In mancanza di detti contratti, si farà riferimento a quelli vigenti per le categorie di lavoratori simili, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Ai Soci Volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per i Soci.

Stante il vincolo associativo, la disciplina normativa del rapporto è esclusivamente quella discendente dallo Statuto e dal Regolamento Interno. Pertanto al Regolamento Interno deve riconoscersi la valenza dell'unica fonte normativa del rapporto, fatta eccezione per quegli aspetti la cui disciplina è direttamente riconducibile alla disciplina legale vigente.

TITOLO VII

Patrimonio Sociale

Art. 26 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi pro tempore vigenti;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art. 30 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- e) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di onere futuro;
- h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere integrata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde la Società con il suo patrimonio conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 27 - Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

TITOLO VIII

Esercizio Sociale - Bilancio - Riparto residui attivi

Art. 29 - L'esercizio sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Art. 30 - I residui attivi risultanti dal bilancio d'esercizio, che devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno, saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge pro tempore vigente;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sottoscritto e versato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni (ISTAT);
- d) un'eventuale quota a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 27;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; a tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dell'utile;
- f) ad eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- g) per il residuo a riserva straordinaria.

Art. 31 - L'Assemblea può sempre deliberare, con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, che tutti gli utili vengano devoluti al fondo di riserva legale indivisibile detratta la quota di cui al punto b) dell'art. 30.

Art. 32 - L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa pro tempore vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento e potrà essere attribuito ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

TITOLO IX

Decisioni dei soci - Organi Sociali

Art. 33 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo e la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- c) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la delibera sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria, e sulla revoca della liquidazione medesima;
- f) la delibera sulla trasformazione in società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII o in consorzio e sulla fusione;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quelle relative alle materie riservate in via inderogabile all'assemblea dalla legge pro tempore vigente o dal presente statuto, possono essere assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Unico o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge, con indicazione della data in cui la decisione si è perfezionata ed in cui è stata trascritta.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento e purché sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati. In ogni caso quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 34.

Assemblea

Art. 34 - Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci, nel rispetto del metodo collegiale:

- a) l'approvazione del bilancio e la delibera in merito alla destinazione dell'utile di

esercizio;

- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del loro Presidente;
- c) la delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) la delibera sulle modifiche statutarie;
- e) la delibera sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria, e sulla revoca della liquidazione medesima;
- f) la delibera sulla trasformazione in società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII o in consorzio e sulla fusione.
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo amministrativo, ovvero in seguito ad espressa richiesta da parte del Collegio Sindacale, ovvero quando lo richiedono uno o più Amministratori o, infine, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongano tutti i soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio d'esercizio.

Qualora ricorrano le particolari esigenze di cui all'articolo 2364 comma 2 del codice civile, il predetto termine potrà essere ampliato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 35 - Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni in seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei voti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti le materie indicate ai punti d), e), f) e g) dell'art. 34, è comunque necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Art. 36 – L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, nelle succursali e nei cantieri di lavoro o con lettera raccomandata o con altro sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, da parte di ciascun socio avente diritto di voto, compresi il fax e la posta elettronica. Le formalità di convocazione dovranno essere adempiute almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita in presenza delle condizioni di legge pro tempore vigente, che il Presidente farà constare nel relativo verbale.

Art. 37 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 38 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

La nomina del segretario è effettuata dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Amministrazione

Art. 39 - La Società è amministrata, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che procede alla nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da due a nove membri.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci; tuttavia, l'Amministratore unico deve essere scelto tra i soci cooperatori o, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente e un Vice-presidente; i Consiglieri nominano anche per la relazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Gli amministratori dimissionari, o al termine del mandato, resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dell'organo amministrativo.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori; in caso diverso, gli amministratori rimasti devono attivare senza indugio la decisione dei soci per provvedere alla sostituzione.

L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Art. 40 - Agli Amministratori, oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere attribuito, in occasione della nomina o in una successiva delibera, sia un compenso annuo per le mansioni e le funzioni svolte sia un trattamento di fine mandato da accantonare in apposito fondo annualmente; tale accantonamento, il cui ammontare è determinato dai soci in rapporto al compenso, potrà essere effettuato anche mediante copertura assicurativa.

Art. 41 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione della legge e del presente Statuto, sono di esclusiva competenza dei soci. Spetta pertanto fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi. Nella relazione allegata al bilancio consuntivo deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 4;
- h) conferire procure sia generali che speciali e nominare il Direttore generale determinandone le funzioni e la retribuzione;

- i) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di Consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 10 (dieci) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera raccomandata o fax, o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova e la data dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire con ogni mezzo utile a dare riscontro dell'avvenuta comunicazione, con un preavviso di almeno un giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli Amministratori in carica.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e deve astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Anche in difetto di convocazione, e così pure in caso di convocazione non tempestiva, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza quando si trovino riuniti tutti gli Amministratori in carica e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in oggetto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, escludendosi dal computo gli Amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche al Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali e la decisione è trascritta senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli Amministratori devono essere messi in grado di partecipare, a parità di adeguata informazione, al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 43 – La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite agli amministratori delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al

Vice-Presidente; in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Collegio Sindacale

Art. 44 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477 del codice civile e quando la Società emette strumenti finanziari non partecipativi, ovvero quando ne ricorra l'obbligo in relazione ad altre norme di legge, ovvero quando l'assemblea ne ravveda comunque l'opportunità dell'istituzione, la gestione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi dell'art. 2397 del codice civile e seguenti ed il loro emolumento sarà determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 del codice civile.

TITOLO X

Scioglimento e Liquidazione

Art. 45 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci e stabilendone i poteri.

Art. 46 - In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai soci sovventori dei conferimenti effettuati, eventualmente rivalutati ai sensi dell'art. 30 ed ai soci delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 30, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Art. 47 - Clausola arbitrale

Ai sensi del presente articolo che ha valore di clausola compromissoria, i soci e la cooperativa sono obbligati a rimettere, nei casi consentiti dalla legge, alla decisione di un Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, la soluzione delle controversie insorte sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti ed in merito all'invalidità di deliberazione dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo.

L'arbitro giudicherà in via irrituale secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della dichiarazione di nomina.

Art. 48 - Regolamenti

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno elaborato da parte dell'Organo amministrativo, che dovrà essere successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società, venendo nel contempo stabiliti in esso i rapporti tra i soci stessi, e fra questi e gli utilizzatori finali dei servizi che la cooperativa offre.

Art. 49 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quanto consentito per legge al fine del mantenimento della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le

vigenti disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

MELONI SANDRA - DOTTOR AMEDEO FANTIGROSSI NOTAIO.